

# **TITOLO I**

## **REGOLAMENTI ELETTORALI**

### **CAPO I**

#### **Disposizioni generali**

##### **Art. 1**

*(Disposizioni preliminari)*

1. Le elezioni delle componenti elettive del Conservatorio si svolgono secondo le modalità previste dai singoli regolamenti di cui al Capo II e dalle presenti disposizioni generali.
2. Per ogni elezione deve, in ogni caso, essere garantita l'osservanza delle specifiche norme, la precisa individuazione dell'elettorato attivo e passivo, lo svolgimento di una corretta propaganda elettorale, la segretezza, la libertà e la facilità di espressione del voto, una rapida formazione delle graduatorie da parte della Commissione elettorale o di altro organo competente.
3. Non è ammessa l'espressione di voto per delega.

##### **Art. 2**

*(Seggi elettorali - Commissione elettorale)*

1. La composizione del seggio elettorale nonché la sua ubicazione deve essere determinata sia in funzione del numero degli aventi diritto al voto, sia tenendo in considerazione gli impegni istituzionali del personale chiamato a comporre i seggi medesimi.
2. La composizione della Commissione elettorale e dei seggi e le modalità del loro funzionamento sono determinate dai singoli regolamenti di cui al Capo II.
3. Nella composizione dei seggi elettorali deve comunque essere prevista la partecipazione di un assistente amministrativo con funzione di segretario; nella composizione della Commissione elettorale deve essere prevista la partecipazione del Direttore amministrativo, o suo delegato, con funzioni di segretario.
4. Il Direttore amministrativo cura la compilazione delle liste dei votanti nonché la predisposizione di tutto il materiale elettorale necessario.
5. Le schede elettorali impiegate nella votazione sono di norma viste da uno scrutatore all'atto di insediamento del seggio elettorale.
6. I supplenti che dovessero subentrare ai titolari nel corso delle operazioni di norma sostituiscono il membro effettivo fino al termine delle operazioni elettorali. Sostituzioni temporanee sono ammesse solo in casi eccezionali, sotto la diretta responsabilità del Presidente.

##### **Art. 3**

*(Propaganda elettorale)*

1. La propaganda elettorale si svolge nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero; essa può iniziare immediatamente dopo la pubblicazione dell'elenco degli eleggibili.
2. A tal fine il Conservatorio riserva appositi spazi per l'affissione di manifesti elettorali e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale che ne facciano richiesta le aule necessarie per lo svolgimento di eventuali assemblee; l'individuazione degli spazi e le modalità di concessione delle aule sono di competenza del Consiglio Accademico.

3. Ogni forma di propaganda deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni; su eventuali trasgressioni si pronuncia l'organo competente per i ricorsi.

#### **Art. 4**

*(Tempi elettorali e mandato degli eletti)*

1. Le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei professori negli organi di governo del Conservatorio devono avvenire almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo.
2. Gli eletti entrano in carica di norma all'inizio dell'anno accademico successivo all'elezione.

#### **Art. 5**

*(Incompatibilità)*

1. Non possono essere assunte contemporaneamente più cariche elettive negli organi di governo e di gestione del Conservatorio; ulteriori situazioni di incompatibilità possono essere stabilite nei regolamenti dei singoli organi.

#### **Art. 6**

*(Elezioni suppletive)*

1. Ove non sia diversamente previsto, il venir meno della rappresentanza elettiva nel corso del mandato comporta il ricorso ad elezioni suppletive.

#### **Art. 7**

*(Ricorsi)*

1. I ricorsi sono di competenza del Consiglio Accademico, salvo che non sia diversamente indicato nei singoli regolamenti elettorali, e devono essere presentati per iscritto entro i termini fissati da ciascun regolamento.
2. L'organo competente è tenuto a pronunciarsi su tali ricorsi entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza prevista per la presentazione dei medesimi.

#### **Art. 8**

*(Disposizioni finali)*

1. In parziale deroga alle norme statutarie, eventuali modifiche alle disposizioni contenute nel presente titolo concernenti le modalità di svolgimento delle singole elezioni sono proposte dal Consiglio Accademico al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.
2. Le norme modificate e deliberate dal Consiglio di Amministrazione sono efficaci immediatamente dopo l'emanazione da parte del Presidente.